

Delucidazioni

Ad eccezione delle esenzioni contraddistinte dai codici JU, FC e E02, le rimanenti esenzioni hanno validità fino al 31 agosto 2012. Le esenzioni contraddistinte dai codici JU, FC e E02 hanno anch'esse validità massima fino a tale data; perdono però la loro validità nei seguenti casi:

- con il compimento del 14° anno di età (codice JU)
- al raggiungimento del limite di reddito di Euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili (codice FC)
- quando non sussiste più lo stato di disoccupato/a (codice E02).

Dopo aver compilato e firmato l'autocertificazione, è necessario consegnarla presso una farmacia o una struttura sanitaria pubblica/convenzionata o presso il distretto sanitario per far apporre la data ed il timbro (su entrambe le copie).

La data determina l'inizio della validità mentre il timbro conferma l'avvenuta consegna dell'autocertificazione. L'autocertificazione vale quindi dalla data di consegna.

La copia per il Comprensorio sanitario viene trasmessa dalla farmacia o dalla struttura al competente Comprensorio sanitario.

Al cittadino viene restituita la sua copia. La stessa deve essere piegata e conservata con cura, in quanto deve essere esibita all'atto della prescrizione o dell'erogazione di farmaci o prestazioni sanitarie.

Note

1) Quale reddito complessivo è da intendersi la somma di tutti i redditi al lordo degli oneri deducibili e, limitatamente ai lavoratori autonomi o ai lavoratori ad essi assimilabili, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali. Tale reddito è rilevabile dai seguenti modelli:

- mod. CUD 2011: parte B, importi di cui alle cifre 1 e 2 più rendita catastale rivalutata del 5% dell'eventuale abitazione principale e relative pertinenze (box, cantina, ecc.) in possesso
- mod. 730/2011: prospetto di liquidazione mod. 730-3 redditi 2010, importi di cui al rigo 11
- mod. UNICO 2011: quadro RN, importo di cui al rigo RN1, colonna 4, e, limitatamente ai lavoratori autonomi o ai lavoratori ad essi assimilabili, al netto dell'importo di cui al quadro RP, sezione II, rigo RP23.

Compongono il nucleo familiare, oltre al coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche le persone per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia, in quanto nell'anno 2010 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a Euro 2.840,51 (criterio fiscale).

2) Ai fini dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito sono considerati a carico i figli che alla data della consegna dell'autocertificazione non hanno superato il limite di reddito di Euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, previsto per anno solare. Il diritto all'esenzione viene meno al superamento di tale importo, perdendo efficacia l'autocertificazione.

3) Limiti di reddito del nucleo familiare:

- Euro 8.263,31 (se il nucleo è composto dal/la solo/a interessato/a)
- Euro 11.362,05 (se è presente anche il coniuge)
- Euro 516,46 (per ogni figlio a carico).

Sono considerati fiscalmente a carico i familiari che nel 2010 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a Euro 2.840,51.

4) Sono titolari di pensione al minimo le persone che percepiscono una pensione il cui importo alla data del 1° gennaio 2011 era pari o inferiore a Euro 467,43 mensili.

Informativa ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003, e successive modifiche)

Titolare dei dati è l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.

I dati forniti dall'utente verranno trattati dall'amministrazione, anche in forma digitale, nella misura necessaria al raggiungimento dei fini istituzionali e comunque nel rispetto del decreto legislativo n. 196/03, e successive modifiche.

All'utente competono i diritti previsti dall'art. 7 di tale decreto, in particolare il diritto di accedere ai propri dati, chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendo i presupposti previsti dalla normativa in materia, la cancellazione ed il blocco degli stessi.

Delucidazioni

Ad eccezione delle esenzioni contraddistinte dai codici JU, FC e E02, le rimanenti esenzioni hanno validità fino al 31 agosto 2012. Le esenzioni contraddistinte dai codici JU, FC e E02 hanno anch'esse validità massima fino a tale data; perdono però la loro validità nei seguenti casi:

- con il compimento del 14° anno di età (codice JU)
- al raggiungimento del limite di reddito di Euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili (codice FC)
- quando non sussiste più lo stato di disoccupato/a (codice E02).

Dopo aver compilato e firmato l'autocertificazione, è necessario consegnarla presso una farmacia o una struttura sanitaria pubblica/convenzionata o presso il distretto sanitario per far apporre la data ed il timbro (su entrambe le copie).

La data determina l'inizio della validità mentre il timbro conferma l'avvenuta consegna dell'autocertificazione. L'autocertificazione vale quindi dalla data di consegna.

La copia per il Comprensorio sanitario viene trasmessa dalla farmacia o dalla struttura al competente Comprensorio sanitario.

Al cittadino viene restituita la sua copia. La stessa deve essere piegata e conservata con cura, in quanto deve essere esibita all'atto della prescrizione o dell'erogazione di farmaci o prestazioni sanitarie.

Note

1) Quale reddito complessivo è da intendersi la somma di tutti i redditi al lordo degli oneri deducibili e, limitatamente ai lavoratori autonomi o ai lavoratori ad essi assimilabili, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali. Tale reddito è rilevabile dai seguenti modelli:

- mod. CUD 2011: parte B, importi di cui alle cifre 1 e 2 più rendita catastale rivalutata del 5% dell'eventuale abitazione principale e relative pertinenze (box, cantina, ecc.) in possesso
- mod. 730/2011: prospetto di liquidazione mod. 730-3 redditi 2010, importi di cui al rigo 11
- mod. UNICO 2011: quadro RN, importo di cui al rigo RN1, colonna 4, e, limitatamente ai lavoratori autonomi o ai lavoratori ad essi assimilabili, al netto dell'importo di cui al quadro RP, sezione II, rigo RP23.

Compongono il nucleo familiare, oltre al coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche le persone per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia, in quanto nell'anno 2010 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a Euro 2.840,51 (criterio fiscale).

2) Ai fini dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito sono considerati a carico i figli che alla data della consegna dell'autocertificazione non hanno superato il limite di reddito di Euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, previsto per anno solare. Il diritto all'esenzione viene meno al superamento di tale importo, perdendo efficacia l'autocertificazione.

3) Limiti di reddito del nucleo familiare:

- Euro 8.263,31 (se il nucleo è composto dal/la solo/a interessato/a)
- Euro 11.362,05 (se è presente anche il coniuge)
- Euro 516,46 (per ogni figlio a carico).

Sono considerati fiscalmente a carico i familiari che nel 2010 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a Euro 2.840,51.

4) Sono titolari di pensione al minimo le persone che percepiscono una pensione il cui importo alla data del 1° gennaio 2011 era pari o inferiore a Euro 467,43 mensili.

Informativa ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003, e successive modifiche)

Titolare dei dati è l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.

I dati forniti dall'utente verranno trattati dall'amministrazione, anche in forma digitale, nella misura necessaria al raggiungimento dei fini istituzionali e comunque nel rispetto del decreto legislativo n. 196/03, e successive modifiche.

All'utente competono i diritti previsti dall'art. 7 di tale decreto, in particolare il diritto di accedere ai propri dati, chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendo i presupposti previsti dalla normativa in materia, la cancellazione ed il blocco degli stessi.